



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bologna
via Garibaldi 3 – 40124 Bologna - tel. 051.581225 - fax 051.6447855

www.ordfarmbo.it e-mail segreteria@ordfarmbo.it, PEC
ordinefarmacistibo@pec.fofi.it

FAQ

INCONTRO ENPAF 26.03.2013

1. Sono titolare di parafarmacia da due anni. Il contributo Enpaf intero al momento pesa molto sul bilancio dell'attività e vorrei sapere se sia possibile ridurlo o dilazionarlo.

R. In base alla circolare INPS n.12 del 1° febbraio 2008 ed al messaggio del 5 novembre 2008 n. 24655, i titolari, nonché i soci o gli associati agli utili di parafarmacia, non sono obbligati all'iscrizione alla Gestione Commercianti né alla Gestione Separata ma solo all' ENPAF, conseguentemente, in base all'art.21 del Regolamento, la contribuzione previdenziale obbligatoria deve essere versata in misura intera.

E' fatta salva la possibilità di beneficiare della riduzione contributiva fino all'85% qualora, in concomitanza con la titolarità della parafarmacia o con una delle predette forme associate, si possa dimostrare l'esercizio dell'attività professionale di farmacista in regime di lavoro dipendente. I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori vengono riscossi, in tre rate, tramite bollettini bancari MAV, e non è prevista un'ulteriore rateizzazione; entro il mese di settembre viene inviato un sollecito di pagamento per il saldo, in unica soluzione, del contributivo eventualmente ancora dovuto.

In caso di omissione contributiva totale o parziale, la riscossione della contribuzione avviene l'anno successivo tramite cartella esattoriale che viene notificata tramite l'Agente della riscossione competente per territorio, in questo caso è possibile richiedere la rateizzazione dei contributi iscritti a ruolo all'Esattoria competente.

2. Sono disoccupata da alcuni mesi e verso il contributo di solidarietà: ho diritto alla indennità Enpaf per maternità?

R. L'ENPAF eroga l'indennità di maternità alle proprie iscritte, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 151/2001, a condizione che questa non sia erogata da altro Ente o Istituto per il medesimo evento. Hanno, tra l'altro, titolo all'indennità di maternità le iscritte disoccupate temporanee ed involontarie iscritte al Centro per l'Impiego, anche in caso di versamento del contributo di solidarietà, purché non si trovino all'inizio del periodo di congedo di maternità disoccupate e in godimento dell'indennità di disoccupazione, in quanto questa si

converte nell'indennità di maternità, con la conseguenza che l'ENPAF non è tenuto a corrisponderla.

A riguardo, occorre precisare che le iscritte lavoratrici dipendenti che si trovino disoccupate all'inizio del periodo di congedo di maternità, sono ammesse al godimento dell'indennità di maternità da parte dell'INPS, purché tra l'inizio della disoccupazione e l'inizio del periodo di congedo per maternità non siano decorsi più di sessanta giorni. In questo caso, dunque, l'ENPAF non è tenuto ad erogare l'indennità all'iscritta e la domanda di indennità di maternità deve essere rivolta all'INPS (art.24, D.Lgs. 26 marzo 2001 n.151).

3. Sono una assegnista di ricerca universitaria e verso la gestione separata INPS e il contributo di solidarietà all'Enpaf: ho diritto ad una indennità di maternità e da quale ente?

R. Sempre in tema di indennità di maternità, nel caso di iscrizione alla Gestione Separata occorrerà verificare l'aliquota contributiva che l'iscritta è tenuta a versare, infatti, nell'ipotesi di versamento dell'aliquota massima (attualmente pari al 27,72%) questa contiene anche la quota di maternità per cui l'evento ottiene copertura da parte dell'INPS, in caso di versamento alla Gestione Separata dell'aliquota contributiva ridotta (pari attualmente al 20%) l'evento non riceve copertura da parte dell'Istituto, per cui, in caso di iscrizione all'ENPAF, è questo a provvedere all'erogazione dell'indennità di maternità.

4. Ho 45 anni, sono disoccupata e verso la contribuzione Enpaf ridotta dell'85%: ho diritto ad assistenza da parte di Enpaf?

R. L'ENPAF, in caso di disoccupazione involontaria intervenuta dopo i 40 anni per un periodo continuativo di almeno sei mesi, eroga un sussidio straordinario pari a 5.500,00 euro per il farmacista disoccupato, più un importo di 500,00 euro per ciascun familiare fiscalmente a carico. Considerato che per l'erogazione di qualunque sussidio di natura assistenziale è necessario accertare la situazione di precarietà economica, i redditi percepiti, ancorché non imponibili, e la presenza di proprietà immobiliari sono parametri indispensabili per la valutazione della situazione di bisogno.

Tutti i requisiti, le modalità di presentazione della domanda e le condizioni economiche per poter usufruire delle prestazioni assistenziali per l'anno 2013 sono stabiliti con deliberazione n. 47/2013, successivamente modificata n. 4 del 19 febbraio 2013 del Consiglio di Amministrazione; il testo integrato delle due delibere è pubblicato nella sezione assistenza del sito internet dell'Ente www.enpaf.it.

5. Nell'anno 2013 raggio i 40 anni (escluso il riscatto di laurea) di contribuzione Enpaf. Ho ancora diritto alla pensione Enpaf alla luce delle modifiche di regolamento dell'ente?

R. A decorrere dal 1° gennaio 2013, a seguito delle modifiche regolamentari, per ottenere la pensione di anzianità l'assicurato dovrà far valere almeno 42 anni di iscrizione e contribuzione

effettive, oltre all'eventuale requisito dell'attività professionale, tale istituto verrà soppresso dal 1 gennaio 2016.

6. Sono titolare di farmacia e in pensione con Enpaf da alcuni anni: posso chiedere la riduzione del contributo Enpaf? I contributi che verso annualmente concorrono ad una rivalutazione dell'importo della mia pensione?

R. Il comma 6° dell'art. 21 del Regolamento ENPAF, stabilisce che "in ogni caso non sono ammessi al beneficio della riduzione i titolari di farmacia, i soci farmacisti delle società di cui all'art. 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362, ovvero gli iscritti comunque associati agli utili della farmacia". Pertanto, il titolare di farmacia, il socio, ovvero l'iscritto associato agli utili della farmacia, anche se contemporaneamente titolare di pensione ENPAF, non può beneficiare di alcuna forma di riduzione.

I contributi versati successivamente al pensionamento per vecchiaia, in base all'art. 10 del regolamento ENPAF, vengono valorizzati sulla pensione con cadenza quinquennale; in caso di cancellazione dall'Albo professionale, e quindi dall'ENPAF, l'importo di pensione viene incrementato dei supplementi spettanti con decorrenza dal mese successivo a quello della cancellazione.

7. Sono una neo iscritta all'Albo e sto svolgendo un tirocinio formativo e di orientamento presso una farmacia. Non percepisco alcun reddito. Posso chiedere la riduzione dell'85% o il contributo di solidarietà?

R. In caso di stage o tirocini formativi (art. 18 legge n. 196/1997), essendo preminente la finalità specifica dell'addestramento o dell'apprendimento, l'ENPAF ritiene non si configuri l'esercizio dell'attività professionale. Conseguentemente, lo stagista non è tenuto alla contribuzione intera ma può usufruire dell'aliquota di riduzione del 50%, come non esercente attività professionale, ovvero della più favorevole aliquota dell'85% o del contributo di solidarietà nel caso di iscrizione alle liste del Centro per l'impiego come disoccupato involontario. Si precisa che, di norma, il tirocinio nel quale può essere coinvolto un farmacista è di durata non superiore a sei mesi e non configura un rapporto di lavoro né dipendente né autonomo.

8. Nel 2012 sono andata in pensione con Enpaf e ho dichiarato di non esercitare la professione e pertanto mi è stata concessa la riduzione dell'85%. Quest'estate vorrei aiutare una collega al mare ed esercitare per 3 mesi. Con quale modalità posso farlo senza modificare la mia posizione contributiva?

R. Nel caso in cui l'iscritto svolga più attività nel corso dell'anno solare, ai fini dell'applicazione della corretta aliquota contributiva, occorrerà valutare quale attività sia prevalente all'interno dell'anno stesso. A tal proposito, si precisa che si considera prevalente l'attività svolta per almeno 6 mesi e un giorno nel corso dell'anno solare o per almeno la metà più uno dei giorni

del periodo di prima iscrizione o dell'anno in cui è intervenuta la cancellazione. Di conseguenza, il pensionato ENPAF che eserciti attività professionale, non in regime di lavoro dipendente, per soli 3 mesi nell'arco dell'anno solare, non perde il diritto alla riduzione massima, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Nel caso in cui l'attività professionale, abbia durata superiore ai 6 mesi e un giorno e sia svolta in regime di lavoro autonomo ovvero con contratti di collaborazione, la contribuzione dovuta è in misura intera.

9. Sono dipendente di una farmacia ma per motivi personali il mio reddito familiare nel corso dell'anno scorso si è notevolmente ridotto. Ho diritto ad assistenza da parte di Enpaf?

R. In caso di intervenute difficoltà economiche che abbiano determinato una diminuzione del reddito di almeno il 30%, è previsto un intervento a sostegno del reddito con l'erogazione di un importo pari a 5.500,00 euro. Destinatari di tale sussidio sono i farmacisti iscritti con almeno 45 anni di età, fermo restando la sussistenza degli altri requisiti stabiliti con deliberazione n. 47/2013 successivamente modificata con deliberazione n. 4 del 19 febbraio 2013 del Consiglio di Amministrazione, il testo integrato delle due delibere è pubblicato nella sezione assistenza del sito internet dell'Ente www.enpaf.it.

10. Sono assegnataria di una borsa di studio ospedaliera inerente la professione durante un percorso di formazione universitario. L'importo della borsa non è cospicuo. Posso chiedere una riduzione del contributo Enpaf dell'85% o il versamento del contributo di solidarietà?

R. L'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una borsa di studio, in base all'art. 21 del Regolamento, comporta il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria in misura intera, a causa della mancanza di copertura previdenziale ulteriore rispetto a quella dell'ENPAF, salvo che non sussista per previsione del bando o del regolamento dell'Istituto, l'obbligo di versamento della contribuzione ad altro Ente previdenziale.

Qualora, invece, la borsa sia erogata a sostegno di una scuola di specializzazione l'iscritto potrà beneficiare, in concomitanza con l'iscrizione al Centro per l'impiego, della riduzione massima dell'85% ovvero del contributo di solidarietà presentando domanda nei termini stabiliti dall'art. 21 del Regolamento. Infatti, la frequenza di Scuole di Specializzazione, o comunque l'attività di studio, non configura l'esercizio dell'attività professionale, pertanto, l'aliquota contributiva applicabile è quella del 50% come non esercente attività professionale, ovvero quella più favorevole dell'85%, o del contributo di solidarietà, nel caso di iscrizione nelle liste di disoccupazione del Centro per l'impiego.

11. Sono titolare di partita IVA ed esercito la professione. Il contributo Enpaf intero mi risulta molto oneroso. Ho diritto ad assistenza da parte di Enpaf?

R. Il Consiglio di amministrazione dell'ENPAF dispone annualmente l'erogazione di un contributo una tantum a favore degli iscritti che hanno svolto ininterrottamente attività professionale, per un periodo non inferiore a due anni, in regime di lavoro autonomo con apertura di partita IVA, co.co.co, co.co.pro, ovvero nell'ambito di una borsa di studio, e che, quindi, hanno versato la contribuzione in misura intera per tale periodo. L'importo del sussidio sarà calcolato in misura percentuale rispetto all'importo del contributo previdenziale versato nell'anno precedente, commisurando l'entità del contributo da erogare al reddito pro capite dei componenti il nucleo familiare, secondo i parametri che saranno indicati nel bando.

L'Ente provvede a trasmettere agli iscritti che, in base ai dati in possesso dell'ENPAF, risultino avere i requisiti previsti per poter richiedere il contributo una tantum, una copia del regolamento, una copia della modulistica da compilare per presentare domanda nonché una breve nota esplicativa. La medesima trasmissione è prevista all'Ordine di appartenenza.

12. Sono titolare di farmacia dal 1995. Dal 1983 sono iscritta all'Albo e ho esercitato la professione come dipendente fino al 1994. Posso ricongiungere i contributi versati in casse previdenziali differenti (Inps ed Enpaf), unificando le posizioni assicurative, in modo da avere un'unica pensione erogata da un solo ente previdenziale?

R. La legge n. 45 del 05/03/1990 ha introdotto l'istituto della ricongiunzione ai fini del diritto e della misura di una sola pensione per coloro che siano, ovvero siano stati iscritti, ad una cassa di previdenza di professionisti. La ricongiunzione consente infatti di trasferire presso un unico istituto di previdenza (gestione accentrante) tutta la contribuzione presente presso una o più Casse o Ente. L'interessato deve rivolgere la domanda all'Istituto presso il quale intende trasferire i periodi contributivi, previa cancellazione da ogni altra cassa di previdenza obbligatoria.

La ricongiunzione può essere a titolo oneroso, la gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme versate dalle gestioni o dalle gestioni assicurative. Di norma la ricongiunzione opera in presenza di periodi contributivi non coincidenti, tuttavia, è possibile ricongiungere all'ENPAF periodi contributivi esterni, ancorché coincidenti con quelli presenti presso l'Ente, qualora il soggetto abbia versato all'ENPAF contribuzione in misura ridotta, in tale caso la ricongiunzione consente la reintegrazione a quota intera dei versamenti contributivi effettuati in misura ridotta e l'aumento dei corrispondenti rendimenti pensionistici ENPAF. Qualora, invece, la contribuzione coincidente sia relativa agli anni dal 1995 in poi, potrà essere utilizzata per determinare un maggiorazione dell'importo di pensione secondo lo stesso criterio previsto dall'art. 23 del Regolamento ENPAF (contribuzione doppia o tripla).